

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° _____ del ____ / ____ / 2019
Prot. gen. n° 1592 del 6/11 / 2019

Ordinanza n. 227 del 26/11/2019

OGGETTO: Demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, Frazione Casali Sopra, al Foglio 81 – particella 15

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "Zona Rossa";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE il fabbricato sito nella frazione Casali di Sopra identificato al N.C.E.U. al Foglio 81 part.lla 15, è stato gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che l'edificio in argomento risulta catastalmente intestato a: Necco Annarita, Necco Marzia, Necco Massimo, Pietrangeli Stefano;

DATO ATTO, altresì, che il manufatto di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- il comma 2 art. 1 che dispone che i soggetti competenti "assicurano la realizzazione: b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose";
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare l'Art. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, che dispone "1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016";

VISTO inoltre l'art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone "1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della

situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016”;

VISTA la Determinazione della Direzione “Governo del Ciclo dei Rifiuti” della Regione Lazio n. G12689 del 28/10/2016 recante “Evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione.”

VISTA la Determinazione della Direzione “ Risorsse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti” della Regione Lazio n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell’elaborato “Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli”;

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante “Approvazione dell’elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.45”, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell’art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45”;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall’art. 5 comma 1 dell’OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell’immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

TENUTO CONTO delle precisazioni dell’allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, in cui all’art.1, comma 2-septies è stabilito che *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all’articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell’esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all’articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell’identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”*;

DATO ATTO che qualora ricorressero i presupposti enunciati dalle predette norme, e cioè a dire, qualora i destinatari risultassero in numero rilevante, l'identificazione degli stessi presentasse evidenti difficoltà, e che il ricorso a modalità ordinarie apparisse incompatibile con l'urgenza di procedere, si procederà, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *"Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"*
- L'art. 6, in rubrica *"Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTO il verbale di sopralluogo GTV prot. n. 0015685 del 21.11.2019 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, nel quale per il manufatto in oggetto, si propone: *"di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, al fabbricato distinto al fg. 81 p.lla 15 Casali di Sopra previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di edificio in aggregato con parte di edifici già demoliti (ord.176 del 06.09.2019 che ordina la demolizione degli edifici distinti alle p.lle 13/parte, 14, 715) si sviluppa su tre livelli, realizzato in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, privo di incatenamenti visibili in facciata. Da apposito sopralluogo è stato rilevato un severo grado di danno, con lesioni passanti estese sulle murature portanti, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità"*;

DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato,*

l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali);

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Soggetto Attuatore per la demolizione e rimozione delle macerie è individuato nella Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti;

VISTA la determinazione della Direzione "Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti" della Regione Lazio n. G09526 del 10/07/2017, con la quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Flaminia Tosini quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art.31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 Agosto 2016 ed eventi successivi;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

la demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato, sito nella Frazione Casali di Sopra, identificato al N.C.E.U. al Foglio 81 part.lla 15, meglio individuato nell'estratto di mappa allegato, catastalmente intestato a: Necco Annarita, Necco Marzia, Necco Massimo, Pietrangeli Stefano, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con il verbale GTV prot. n. 0015685 del 21.11.2019, che allegato al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, il quale propone, per il fabbricato in parola: *"di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, al fabbricato distinto al fg. 81 p.lla 15 Casali di Sopra previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di edificio in aggregato con parte di edifici già demoliti (ord.176 del 06.09.2019 che ordina la demolizione degli edifici distinti alle p.lle 13/parte, 14, 715) si sviluppa su tre livelli, realizzato in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, privo di incatenamenti visibili in facciata. Da apposito sopralluogo è stato rilevato un severo grado di danno, con lesioni passanti estese sulle murature portanti, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità";*

che il detto intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, individuato quale Soggetto Attuatore alle demolizioni dei fabbricati pericolanti e relativa rimozione delle macerie, previa adozione di un apposito "Programma di demolizioni", secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che il recupero dei beni ed effetti personali qualora non avvenuto prima della demolizione avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri, i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che nelle operazioni di gestione delle macerie si osservi quanto indicato nella nota prot. n° 5386 del 10.05.2018, assunta al protocollo comunale in data 11.05.2018 al n° 6796, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ad oggetto: *"Accumoli, Amatrice (RI). Attività di rimozione macerie dal sedime dei fabbricati siti nei nuclei storici dei capoluoghi e delle frazioni e della generalità degli immobili di valenza culturale (macerie "A" e "B"). Criticità operative e raccomandazioni."*

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti;
- al MIBAC;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, lì 26/11/2019

**IL SINDACO**
Dott. Antonio Fontanella


Reg. 1784 DEL 21-11-2019



REGIONE
LAZIO



REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

PROTEZIONE CIVILE



GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei
manufatti edilizi



**VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA
FRAZIONE DI CASALI DI SOPRA**



Il giorno **21** (ventuno), del mese di **Novembre** dell'anno **2019** a
seguito della convocazione del COI, alle ore 13:00, sono convenuti
presso la frazione Casali di Sopra:

- per il COI: P.I. Armando Bartolelli;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;
- per l'Impresa Esecutrice FMI s.r.l.: Ing. Roberto Pistola;

per costituire il **GTV** (Gruppo Tecnico di Verifica) e procedere, quindi,
alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post sisma dei
manufatti edilizi nella frazione Casali di Sopra a seguito degli
interventi proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti
dai vari Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016,
previa adozione di specifiche ordinanze sindacali.

Si premette che la frazione Casali di Sopra **non** è stata perimetrata

Comune di Amatrice
Arrivo

Prot. N. **0015685** del 21-11-2019
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



quale zona rossa.

A seguito di verifica ispettiva in data odierna:

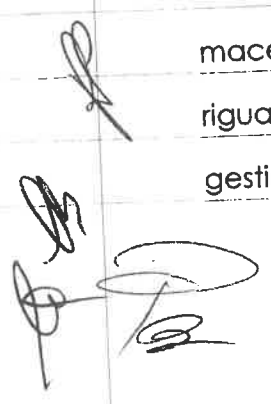
- si rileva che sono state eseguite le demolizioni relative ai fabbricati distinti al fg. 81 p.lle 20-21-22 sub.1-583-664-29-626-665-713-13/parte-14-715-276 con macerie rimosse secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie;
- si rileva che risultano ancora da demolire i fabbricati distinti al fg. 81 p.la 28 sub.5;
- si rileva la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità in corrispondenza del fabbricato distinto al foglio 81 particella 15, oggetto dell'Ordinanza n. 302 del 03/05/2017 che ordina la chiusura dell'accesso a mezzi e persone;

Per le motivazioni che precedono;

questo GTV

PROPONE

- di eseguire le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, del fabbricato distinto al fg. 81 p.la 28 sub.5;
- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, al fabbricato distinto al fg. 81 p.la 15



Casali di Sopra previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale,

trattandosi di:

"Edificio in aggregato con parte di edifici già demoliti (ord.176 del 06.09.2019 che ordina la demolizione degli edifici distinti alle p.lle 13/parte, 14, 715) si sviluppa su tre livelli, realizzato in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, privo di incatenamenti visibili in facciata. Da apposito sopralluogo è stato rilevato un severo grado di danno, con lesioni passanti estese sulle murature portanti, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità";

Più segnatamente, questo GTV

RITIENE

che il raggiungimento delle condizioni di recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture varie sia subordinato all'esecuzione dei prescritti interventi;

ACCERTA

che il superamento, in via generale, delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES possa essere certificato all'esito dei prescritti interventi;

PRESCRIVE

tuttavia i seguenti adempimenti, da eseguirsi successivamente ai prescritti interventi, al fine di restituire una agibilità integrale agli

AP
[Signature]
13

edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione:

- La completa rimozione del materiale di risulta dalle operazioni di demolizione e rimozione macerie eseguite (ligneo, ferroso etc.) nonché delle bombole di gas;
- Verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia);
- Il ripristino delle delimitazioni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti poste in opera dalla Ditta Appaltatrice;
- Sistemazione del manto stradale;
- All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la segnalazione di eventuali pericoli.

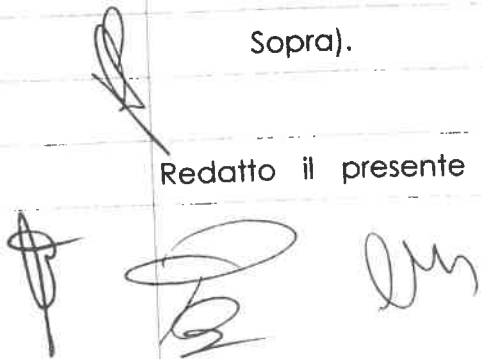
Si allega al presente verbale:

1) Un estratto di mappa catastale recante:

- a) i fabbricati demoliti;
- b) i fabbricati da demolire
- c) il fabbricato da demolire oggetto del presente GTV;

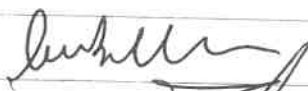
2) Report recante gli atti amministrativi emanati (elenco ordinanze di demolizione e rimozione macerie frazione Casali della Meta che contiene le Ordinanze relative a Casali di Sopra).

Redatto il presente verbale, quattro copie, previa lettura e



conferma, il GTV si chiude alle ore 13:30 e viene sottoscritto dagli
intervenuti.

COI: P.I. Armando Bartolelli



Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini

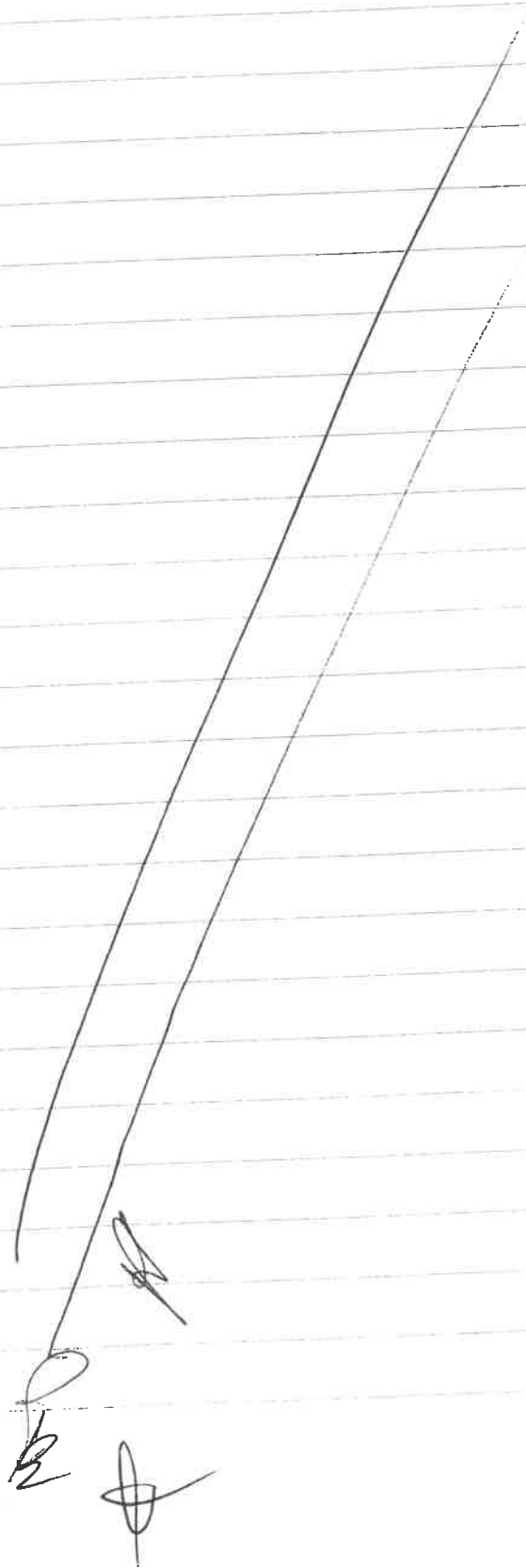


Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera

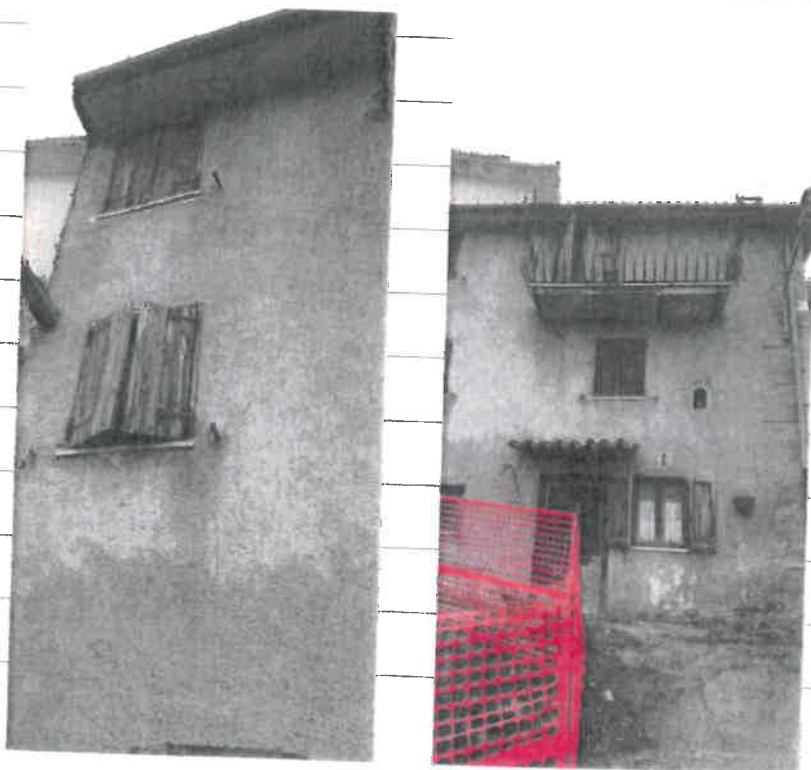


FMI s.r.l.: Ing. Roberto Pistola





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL FABBRICATO PER IL
QUALE IL GTV PROPONE LA DEMOLIZIONE



Handwritten signatures and initials:

- Top right: A stylized signature.
- Middle right: The initials "RP".
- Bottom left: The initials "ln".
- Bottom right: A signature with a large loop, possibly "D".



Spa

ALLEGATO 1 - GTV 21/11/2019

	Demolizione eseguita
	Demolizione da fare
	Demolizione con GTV



STATO ORDINANZE DI DEMOLIZIONE CASALI DELLA META

N° SCHEDA GTS FASCICOLO	DEL	n. ord.	del	n. prot.	del	TIPOLOGIA	frazione	fig.	mapp.	sub	Prescrittori MIIBAC	Sequestri
1	16/02/2017	223	14/04/2017	10233	20.04.2017	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOTTO	81	41 - 42			
2	16/02/2017	224	14/04/2017	10234	20.04.2017	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOTTO	81	35			
3	16/02/2017	225	14/04/2017	10235	20.04.2017	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOTTO	81	70			
4	16/02/2017	226	14/04/2017	10236	20.04.2017	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOTTO	81	68 - 543 - 701			
5	16/02/2017	227	14/04/2017	10237	20.04.2017	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOPRA	81	20 - 21 - 22 SUB 1 - 583 - 664			
6	16/02/2017	228 revocata con ord 13 del 15.01.2019 - nuova ord. N. 34 del 15.02.2019	14/04/2017	10238	20.04.2017	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOPRA	81	29-626 - 665 - 713			
7	16/02/2017	302	03/05/2017	13578	01.06.2017	INTERDIZIONE ACCESSO	CASALI DI SOPRA	81	12 - 14 - 15 - 17			
5	12/06/2019	175	06/09/2019	11945	10/09/2019	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOPRA	81	28 sub 5			
5	12/06/2019	176	06/09/2019	11947	10/09/2019	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOPRA	81	13 parte, 14, 715			
5	12/06/2019	177	06/09/2019	11949	10/09/2019	DEMOLIZIONE	CASALI DI SOPRA	81	276			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



Reg. del
Prot. 13578 del 04.06.2017

Ordinanza n. 302 del 03/05/2017

OGGETTO: Chiusura accesso - Comune di Amatrice, Frazione Casali di Sopra, a causa del pericolo di crollo di un aggregato composto da quattro edifici, Fg. 81 p.lle n. 12 - 14 - 15 - 17.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 ed il giorno 30 ottobre 2016 da un violento terremoto e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione delle "Zone Rosse";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente/alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE all'interno del centro abitato di Casali di Sopra, insistono molteplici edifici facenti parte di un aggregato totalmente o parzialmente crollati, meglio identificati nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito del sisma del 24.08.2016 e successivi;

DATO ATTO, altresì, che molti dei suddetti edifici risultano in imminente pericolo di crollo ed incombono sulla adiacente viabilità pubblica;

APPURATO che i fabbricati sopra citati, catastalmente, risultano di proprietà di:

- Molteplici proprietari

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione GTS n. 7 del 16/02/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva: "Stante l'impossibilità di mettere in sicurezza con opere provvisorie o demolizioni l'intero aggregato, si propone la delimitazione al transito di mezzi e persone sulla zona come indicata nell'allegato elaborato grafico.";

CONSIDERATO che le recenti scosse sismiche, registrate negli ultimi giorni e le copiose precipitazioni e il gelo, hanno ulteriormente aggravato le condizioni, già gravi, degli edifici di che trattasi, rendendole quanto mai precarie;

CONSIDERATO in base a tutto quanto sopra esposto, l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla pubblica via adiacente e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*.

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari degli immobili prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

RITENUTO di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell'immobile medesimo e a raffigurarne le condizioni;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *"Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"*
- L'art. 6, in rubrica *"Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza"*

temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: “Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”;

DATO ATTO che la chiusura all’accesso, oggetto del presente provvedimento, è tesa alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l’articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

LA PREMessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

LA CHIUSURA ALL’ACCESSO a mezzi e persone alla frazione Casali di Sopra di Amatrice meglio identificata nella planimetria catastale allegata, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS n. 7 del 16/02/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva: “*Stante l’impossibilità di mettere in sicurezza con opere provvisoriale o demolizioni l’intero aggregato, si propone la delimitazione al transito di mezzi e persone sulla zona come indicata nell’allegato elaborato grafico.*”;

CHE il detto intervento venga eseguito da parte dei Vigili del Fuoco senza oneri a carico dei proprietari, per quanto possibile;

CHE copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- Ai VV.F. presso il COA;
- al COI;
- al DICOMAC;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l’azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

di notificare la presente ordinanza alla:

- **CITTADINANZA;**

in qualità di proprietari dell'immobile de quo.

Amatrice lì 03/05/2017

IL SINDACO

F.to Pirozzi Sergio